

Adesione della consociata italiana: sì all'istanza di rimborso dall'estero

Fisco internazionale

In un caso di mancate ritenute su royalties l'ufficio si rivolge in primis al sostituto residente

Per la Cassazione il soggetto sostituito svedese può chiedere la restituzione delle somme

Davide Settembre

L'adesione all'accertamento e il conseguente pagamento delle ritenute da parte del sostituto di imposta ha efficacia solo nei confronti di quest'ultimo. Ne consegue che il sostituto di imposta, che ha rimborsato le ritenute al sostituto, è legittimato a presentare una richiesta di rimborso all'ufficio. È quanto emerge dalla sentenza emessa dalla Cgt Abruzzo n. 790/7/2023 (presidente e relatore Iannaccone).

La vicenda

Nel caso in esame la consociata italiana (sostituto di imposta) corrispondeva interessi e royalties ad alcune società svedesi (sostituiti di imposta) senza trattenere le ritenute.

L'ufficio notificava un accertamento al sostituto in qualità di co-obbligato, richiedendo il pagamento delle ritenute, in quanto la documentazione comprovante il diritto all'esenzione dalla ritenuta era stata prodotta in ritardo.

La consociata aderiva all'accertamento e pagava le ritenute che le società svedesi provvedevano a rimborsare alla stessa società, chiedendone successivamente la restituzione all'ufficio.

A fronte del diniego dell'ufficio, le società non residenti adivano i giudici di merito che respingevano i ricorsi, ritenendo che l'accertamento con adesione avesse cristallizzato la pretesa tributaria. La Corte di Cassazione annullava con rinvio la decisione di secondo grado.

La decisione

I giudizi sono stati quindi riassunti dinanzi la Cgt dell'Abruzzo che ha accolto i ricorsi dei contribuenti. La Corte ha preliminarmente ricordato che la sentenza della Cassazione vincola il giudice del rinvio che è quindi tenuto ad adeguarsi. Nel caso di specie, la Corte Suprema aveva affermato in particolare che l'accertamento con adesione, avendo natura di concordato ed essendo caratterizzato dal carattere volontario dell'adesione, non può che avere efficacia nei confronti del solo soggetto che ha prestato l'adesione dovendo escludersi che possa acquisire valore nei confronti di chi abbia impugnato l'atto impositivo fondato sul valore accertato con adesione in relazione ad un diverso soggetto (Cassazione n. 12184/2023).

Da qui discende che l'accertamento con adesione non è vincolante nei confronti delle società svedesi e che queste sono, perciò, legittimate a chiedere il rimborso

delle somme che hanno pagato alla consociata italiana, per tenerla indenne da quanto quella ha versato al fisco italiano in esecuzione dell'accertamento per adesione, al fine di non subire una doppia imposizione.

Al riguardo i giudici hanno anche evidenziato che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della dettagliata documentazione prodotta dalle società non residenti, che attestava il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione della ritenuta ai sensi dell'articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973 (appartenenza ad uno Stato Ue ed imposizione degli interessi nel proprio Stato).

In sintesi il sostituto avrebbe dovuto trattenere e versare le ritenute (in quanto la documentazione era stata prodotta in ritardo) salvo il diritto del beneficiario a richiedere il rimborso una volta prodotta la documentazione necessaria.